

Art...

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c-*quinquies*), è aggiunta la seguente: «c-*sexies*. Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante quattro ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2027, secondo i seguenti criteri:

1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;»;

b) alla lettera c-*quater*), le parole «di cui alle lettere c-*bis*), c-*ter*) e d-*ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-*bis*), c-*ter*), c-*sexies* e d-*ter*)»;

c) alla lettera c-*quinquies*), le parole: «di cui alle lettere c), c-*bis*), c-*ter*) e d)» è sostituita dalla seguente: «di cui alle lettere c), c-*bis*), c-*ter*), c-*sexies* e d)».

Relazione illustrativa

La disposizione in esame mira ad apportare talune modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante le “*Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato*” nell'ambito della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (c.d. “riordino delle carriere”).

La misura prevista detta interventi finalizzati a soddisfare esigenze di funzionalità della Polizia di Stato che rivestono rilevanza primaria, nei termini di seguito specificati.

In particolare, la **lettera a)** della disposizione, aggiungendo la lettera c-*sexies*) nel testo del citato articolo 2, si sostanzia nella previsione, dal 2024 al 2027– ossia fino al completamento della fase transitoria del citato “riordino delle carriere” – di concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori connotati da modalità di svolgimento più snelle rispetto a quelle previste dalla disciplina ordinaria, particolarmente utili nell'ottica di ridurre, nel più breve tempo possibile, le carenze organiche del ruolo degli ispettori; a tale ultimo, specifico riguardo, si sottolinea che in base ai dati disponibili al 15 ottobre 2024 il ruolo degli ispettori presenta una forza effettiva pari a 15.250 unità a fronte di una dotazione organica pari a 23.524 unità, con un *deficit* organico di 8.274 unità (-35,17% sulla dotazione organica).

Proprio nell'ottica di mitigare le significative e persistenti carenze organiche nel predetto ruolo, la vigente lettera c-*ter*) del citato articolo 2 aveva già previsto che, negli anni 2021, 2022 e 2023¹, la copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per l'accesso al ruolo degli ispettori e

¹ Peraltro, analogamente a quanto avevano già previsto, per gli anni dal 2017 al 2020, le precedenti lettere c) e c-*bis*).

riservati ai candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato avvenisse mediante concorsi interni da indire secondo i seguenti criteri:

- 1) per il settanta per cento dei posti disponibili, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; il cinquanta per cento del predetto settanta per cento è riservato inoltre ai sovrintendenti capo in servizio alla medesima data;
- 2) per il restante trenta per cento dei posti disponibili, attraverso concorso per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

Posto che le procedure selettive di cui alla lettera *c-ter* attualmente vigente sono già state indette, la lettera a) della disposizione proposta prevede, dunque, l'indizione di ulteriori concorsi interni da bandire secondo criteri simili a quelli sopra illustrati, a copertura delle vacanze organiche al 31 dicembre degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, limitatamente, come ovvio, ai posti disponibili per le procedure selettive interne (la proposta normativa in esame, dunque, non incide in alcun modo sulla quota di posti per l'accesso al ruolo degli ispettori riservata ai concorsi pubblici ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335).

Come detto, i criteri secondo cui indire le procedure concorsuali previste dalla nuova lettera *c-sexies*) sono simili, ma non perfettamente coincidenti con quelli previsti dalla lettera *c-ter*). In particolare, i concorsi di nuova introduzione sono contraddistinti dalla seguente ripartizione dei posti disponibili:

- 1) il cinquanta per cento (anziché il settanta per cento) dei posti disponibili viene coperto attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione; il cinquanta per cento del predetto settanta per cento è riservato inoltre ai sovrintendenti capo in servizio alla medesima data;
- 2) il restante cinquanta per cento (anziché il trenta per cento) dei posti disponibili viene coperto attraverso concorso per titoli ed esami riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.

La modifica delle percentuali di ripartizione dei posti disponibili rispetto alle precedenti previsioni si giustifica alla luce dell'esigenza di ridurre l'età media degli appartenenti alla Polizia di Stato che accedono tramite concorso interno al ruolo degli ispettori; al riguardo, occorre tenere conto della circostanza per cui i vincitori dei concorsi per titoli – riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti – presentano un'età media più elevata rispetto a quelli dei concorsi per titoli ed esami (cui, invece, si può partecipare con soli cinque anni di anzianità di servizio) e pertanto possono coprire le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori per un tempo inferiore, essendo maggiormente vicini al collocamento in quiescenza².

L'introduzione di meccanismi selettivi di progressione interna al ruolo degli ispettori analoghi a quelli già previsti dalle vigenti disposizioni del d.lgs. n. 95/2017, come anticipato, risponde alla *ratio* di contenere le illustrate carenze organiche nel predetto ruolo – destinate ad aggravarsi nel prossimo futuro a causa delle incessanti cessazioni dal servizio – mediante il ricorso a procedure che, sulla base dell'esperienza maturata dal 2017 all'attualità, si sono dimostrate particolarmente celeri ed efficaci, mentre la disciplina ordinaria, contenuta nell'articolo 27, comma 1, lettera b), del citato d.P.R. n.

² Per esempio, con riguardo ai due concorsi interi per vice ispettori attualmente in atto, i partecipanti al concorso per titoli per 959 posti presentano un'età media pari a 52 anni, a fronte dei 38 anni dei candidati del concorso per titoli ed esami per 411 posti.

335/1982 e nel d.M. n. 168/2022, prevede lo svolgimento di un *iter* concorsuale decisamente più lungo.

La **lettera b)** apporta una modifica alla lettera *c-quater* del citato art. 2 del d.lgs. n. 95/2017, prevedendo, anche in relazione alle nuove procedure concorsuali interne di cui alla lettera *c-sexies*), che le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori di tali concorsi, l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili siano stabiliti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, analogamente a quanto già previsto per i concorsi interni per vice ispettore di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*).

La **lettera c)**, infine, modificando la lettera *c-quinquies*) del citato articolo 2, estende ai concorsi di cui alla nuova lettera *c-sexies*) la previsione secondo cui, al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili, in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. A titolo di esempio, se nell'annualità 2025 il concorso per titoli dovesse terminare per primo, lasciando un determinato numero di posti scoperti, tali posti sarebbero devoluti al concorso per titoli ed esami, non ancora terminato, indetto nello stesso anno.

Relazione tecnica

La disposizione proposta presenta carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La misura di cui alla **lettera a)**, del resto, non comporta un incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, né tanto meno un aumento delle unità che accedono a tale ruolo: le procedure concorsuali introdotte, infatti, consentono l'accesso al predetto ruolo nei limiti dei posti vacanti e disponibili per le procedure selettive interne.

Anzi, l'intervento in esame appare suscettibile, semmai, di determinare consistenti risparmi di spesa. Al riguardo, si osserva che, se trovasse applicazione la disciplina ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), del citato d.P.R. n. 335/1982 e al d.M. n. 168/2022, tutti i candidati dei concorsi interni per la nomina a vice ispettore verrebbero selezionati mediante una procedura per titoli ed esami, mentre, per effetto della lettera a) della disposizione proposta, la metà dei posti disponibili viene coperta mediante una selezione per soli titoli, senza dunque la necessità per l'Amministrazione di sostenere oneri per la locazione di strutture per lo svolgimento delle prove d'esame.

La **lettera b)** contiene anch'essa una misura meramente ordinamentale, in quanto tale disposizione si limita a rimettere a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi introdotti dalla lettera a), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e dei limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili.

Analoghe considerazioni si ripropongono per la **lettera c)**, che per i concorsi interni di cui alla lettera a) della disposizione proposta prevede, come detto, la devoluzione dei posti non coperti all'esito di ogni singola procedura selettiva al concorso relativo alla stessa annualità e giunto per ultimo a conclusione: siffatto meccanismo è finalizzato ad assicurare l'integrale copertura dei posti per vice ispettore riservati ai concorsi interni, senza tuttavia determinare alcun incremento del numero complessivo delle posizioni messe a bando.